

Comune di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO E DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24 giugno 2024

Sommario

1. GENERALITÀ

- 1.1 Uso civico di legnatico
- 1.2 Uso civico di pascolo
- 1.3 Raccolta dei prodotti secondari

2. MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO

2.1- Individuazione dei beni di Uso Civico e norme di riferimento -Tutela ambientale – norme generali.

- 1. Individuazione
- 2. Disciplina di riferimento
- 3. Competenza territoriale
- 4. Titolarità del diritto di uso civico.
- 5. Tipologia degli usi civici esercitabili
- 6. Nuove forme di gestione degli usi civici
- 7. Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)
- 8. Procedure per la trasformazione dei boschi, dei terreni saldi e dei pascoli permanenti
- 9. Difesa dei boschi dagli incendi
- 10. Divieti
- 11. Autorizzazione installazione tende e roulotte
- 12. Divieto di scarico e deposito
- 13. Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)
- 14. Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania

2.2 – II Legnatico

- 1. Raccolta della legna
- 2. Deroga nella raccolta della legna
- 3. Legna da lavoro
- 4. Norma di rinvio specifica per le piante di castagno
- 5. Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT8010013 “Matese Casertano”

2.3 – III Castagnatico

- 1 – Titolarità del diritto di raccolta

2.4 – IV Pascolo

- 1 - Uso civico del pascolo

2.5 – V Uso delle acque per abbeverare animali

- 1. Titolarità del diritto
- 2. Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT8010013 “Matese Casertano”

2.6 – VI Raccolta dei prodotti secondari spontanei

- 1 - Disposizioni

3. NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI

3.1 - I Generalità

- 1 - Classificazione dei prodotti secondari**
- 2 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni
- 3 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti

3.2 - II Funghi epigei

- 1 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti
- 2 - Autorizzazioni speciali

3.3 - III Funghi ipogei (tartufi)

1. Disciplina di riferimento
2. Accorgimenti
3. Modalità di ricerca e raccolta
4. Calendario e orario di raccolta
5. Obblighi
6. Divieti

3.4 - IV Origano

1. Raccolta
2. Accorgimenti per la conservazione della specie
3. Limite di raccolta
4. Periodo di raccolta
5. Divieti
6. Deroghe

3.5 - V Asparagi

1. Accorgimenti per la conservazione della specie
2. Limite di raccolta
3. Giorni di raccolta
4. Inizio periodo di raccolta
5. Modalità di raccolta
6. Divieti
7. Deroghe

3.6 - VI Fragole

1. Accorgimenti per la conservazione della specie
2. Limiti di raccolta
3. Giorni di raccolta
4. Inizio periodo di raccolta
5. Modalità di raccolta
6. Divieti
7. Deroghe

4. SANZIONI

- 4.1 – Vigilanza
- 4.2 – Tipologia sanzioni
- 4.3 – Proventi delle sanzioni

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 5.1 – Modifiche
- 5.2– Rinvio
- 5.3 – Entrata in vigore

2. GENERALITÀ

Il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli con il decreto 22.07.1937 ha riconosciuto l'esistenza nel demanio degli usi civici *essenziali* di legnatico e di pascolo, che secondo l'art.4 della legge 1766/1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici, sono quelli *necessari per i bisogni della vita*.

Secondo la suddetta legge gli usi civici sono considerati *diritti di condominio* e non come *servitù* e come materia da regolare con norme di diritto pubblico (Acerbo, 1927, Postiglione, 1974).

L'esercizio dell'uso civico è riservato in modo esclusivo ai cittadini originari stabilmente residenti del Comune di Piedimonte Matese ed a quelli non originari che vi risiedono stabilmente, per convenzione, da almeno due anni.

Il cittadino gode dell'uso *uti civis* e *uti singulus* e cioè il diritto è esercitato dal singolo utente (*uti singulus*), il quale, a sua volta, come membro della collettività (*uti civis*) è anche titolare del diritto di partecipazione al godimento promiscuo del bene (Trifone, 1963).

Con la legge 332/1928, per l'applicazione della legge 1766/1927, il regolamento di uso civico è subordinato all'emanazione del decreto di liquidazione degli usi civici, all'assegnazione del demanio alle categorie A e B e alla redazione ed approvazione del piano economico, al quale il regolamento dovrà essere in armonia (art. 43 del Regolamento 332/1928).

Tali usi, secondo l'art.1021 c.c. (ex-521 del precedente codice, richiamato dall'art. 169 della legge forestale 30-12-1923, n.3267), non possono eccedere i bisogni dell'utente e della sua famiglia, in relazione alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento (art.45 del Regolamento 332/1928).

Inoltre l'art.143 del T.U. 3267/1923 aveva stabilito che il regolamento doveva tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali.

Dato il numero degli utenti allo stato attuale soltanto potenziale, almeno per quanto riguarda l'uso civico di legnatico, si ritiene che dall'utilizzo del demanio, secondo le direttive del presente piano, sia prevalente l'interesse dell'intera collettività e non la riserva di superficie per soddisfare l'esigenza di pochi.

L'art.4 della legge 1766/1927 qualifica *uso civico* il diritto di servirsi del fondo per ricavarne vantaggi economici, a condizione che:

- a) sia limitato alla 1^a Classe degli usi essenziali necessari per i bisogni della vita dell'utente e della sua famiglia, secondo il dettato dell'art.1021 del C.C.
- b) sia a titolo personale e non sia cedibile e che il materiale raccolto non sia oggetto di commercio o di cessione gratuita;
- c) renda meno grave il peso sui demani comunali (art.143 del T.U. 3267/1923);
- d) non determini un eccessivo sfruttamento dei boschi (art.45 del regolamento 332/1928).
- e) che non sia causa o occasione di danno al soprassuolo.

1.1 Uso civico di legnatico

L'uso civico di legnatico consiste nella raccolta della legna secca, giacente a terra, costituita da ramaglie e tronchi senza alcun vincolo con la ceppaia, idonei solo per legna da ardere, caduti naturalmente a terra per vetustà o a causa di intemperie o per altra causa naturale.

1.2 Uso civico di pascolo

L'uso civico di pascolo è disciplinato dal Regolamento del Pascolo, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 30 maggio 2022

1.3 Raccolta dei prodotti secondari

L'esercizio dei diritti di legnatico e di pascolo può essere integrato dalla raccolta dei prodotti secondari, quali funghi, tartufi, asparagi, origano e, molto sporadicamente, more di rovo, di lampone, fragole, bacche di corniolo e galbuli di ginepro.

I prodotti secondari sono frutti naturali prodotti spontaneamente dalla terra e dal bosco e come tali, appartengono al proprietario o a chi ne ha un diritto reale di godimento.

I prodotti secondari o accessori o non legnosi sono una componente, sia pure modesta, del prodotto lordo dei boschi¹³; nel passato l'importanza di tali prodotti era notevole e talvolta maggiore dei prodotti principali (Patrone 1970).

La raccolta dei prodotti secondari da parte dei naturali costituisce un diritto di uso civico *essenziale*, in quanto può integrare le necessità di vita dell'utente e della sua famiglia.

Infatti l'art.4 della legge 1766/1927, che è soltanto dimostrativo, qualifica *uso civico* il diritto di servirsi del fondo per ricavarne vantaggi economici.

Lascia perplessità l'art. 3 comma 1, della legge 752/1985, che dichiara *libera* la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati in contrasto con l'art.821 del CC, il quale riconosce che i frutti naturali (e quindi anche i tartufi) appartengono al proprietario della cosa che li produce. I tartufi non sono *res nullius* o merce abbandonata, per cui ognuno può appropriarsene.

Bene ha fatto la Regione Campania ad affermare con l'art.5, comma 2 della L.R. n.13 in data 13.06.2006, che la raccolta dei tartufi è riservata in modo esclusivo agli utenti del diritto di uso civico. La raccolta dei funghi epigei nel demanio è subordinata al rispetto delle norme emanate con legge regionale n.8 in data 24 luglio 2007 per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi conservati.

La raccolta dei tartufi è subordinata al rispetto delle norme emanate con legge regionale n.13 in data 20 giugno 2006 per la disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni e del relativo regolamento n.3 in data 24 luglio 2007.

5 MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO

2.1- Individuazione dei beni di Uso Civico e norme di riferimento - Tutela ambientale - norme generali

1 - Individuazione

- a. I comprensori demaniali gravati da usi civici sono quelli attribuiti al Comune in esecuzione dell'Ordinanza commissariale del 22-07-1937, approvata con Regio Decreto 22-07-1937.
- b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 22-07-1937 con il quale vengono assegnati alla categoria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (di seguito indicata più semplicemente come "*categoria di cui alla lettera a)*"), ovvero: *terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*.

2- Disciplina di riferimento

- a. La disciplina del diritto di uso civico deve essere regolamentato con apposito Regolamento comunale degli usi civici e si iscrive nella normativa sancita dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalle Leggi Regionali 17 marzo 1981, n. 11, e 7 maggio 1996, n. 11, dal Regolamento regionale n. 3/2017, dalla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché dalle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 61.
- b. Il Regolamento degli usi civici è approvato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015.

3- Competenza territoriale

I soggetti di cui al successivo punto I-4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano anche i diritti di uso civico sui terreni e le piante che ne sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione relativi alla "*categoria di cui alla lettera a)*".

4 – Titolarità del diritto di uso civico

- a. All'esercizio dell'uso civico, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini del Comune.
- b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini del Comune (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del Regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento comunale e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
- c. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune.
- d. L'Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o boschi gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

5 – Tipologia degli usi civici esercitabili

- a. Gli usi civici che possono esercitarsi, per le finalità del presente Piano di Gestione Forestale, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli relativi alla "*categoria di cui alla lettera a)*" ovvero:
 - il legnatico (raccolta della legna per uso domestico o di personale lavoro);
 - il pascolo permanente;
 - il castagnatico e la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei non protette da speciali leggi;
 - l'uso delle acque per abbeverare animali;
 - la semina.
- b. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro Amministrazione e sorveglianza,

l'Amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

- c. L'esercizio del diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova classificazione assegnata al castagneto da frutto dalla L. R. 31 marzo 2017, n. 10, è regolato dal Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura), fatta salva la raccolta delle castagne nell'ambito dei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa ed assegnati alla "categoria di cui alla lettera a)".
- d. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/1981 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

6 – Nuove forme di gestione degli usi civici

- a. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali n. 11/1981, n. 11/1996), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della L. R. n. 11/1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta delle indicazioni del Piano di Gestione Forestale, di cui all'articolo 5 della predetta Norma, redatto per l'insieme delle terre pubbliche.
- b. L'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo è concessa laddove ricorrono le condizioni e fatte salve le disposizioni del titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017 e di altri vincoli esistenti.

7 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

- a. I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione.
- b. I mutamenti di destinazione d'uso afferenti al vincolo idrogeologico devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017.

8 - Procedure per la trasformazione dei boschi, dei terreni saldi e dei pascoli permanenti

- a. Le trasformazioni dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dell'Ente delegato competente in relazione al Regolamento regionale n. 3/2017 (Titolo V) ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.
- b. È sempre vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

9 - Difesa dei boschi dagli incendi

- a. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.
- b. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
- c. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- d. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.
- e. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.
- f. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente

circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

- g. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano.
- h. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9,00 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
- i. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.
- j. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, viene attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.
- k. È consentito l'uso della tecnica del fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, negli ambiti di cui all'articolo 75, comma 11, del Regolamento regionale n. 3/2017.
- l. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
- m. Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.
- n. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.
- o. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.
- p. I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
- q. È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.
- r. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.
- s. È demandata alla competenza del Sindaco l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'esplicito divieto di bruciatura dei residui vegetali forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- t. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

10 – Divieti

- a. È severamente vietato:

- il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;
 - praticare motocross;
 - il parcheggio in aree erbose;
 - lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
 - fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;
 - la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
 - il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori;
 - nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.
- b. Sono altresì vietate le seguenti attività:
- far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte

- a. È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi individuati dall'Amministrazione comunale.
- b. Ogni violazione alla presente disposizione comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

12 – Divieto di scarico e deposito

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

13 – Divieto di abbandono (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)

- a. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
- b. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

14 – Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania

- a. Le misure di conservazione generali o sito specifiche:
1. si aggiungono alle disposizioni nazionali, regionali e locali e, se più restrittive, prevalgono sulle stesse;
 2. per le misure di tutela delle specie faunistiche e vegetali si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 agli artt. 8, 9, 10 e 11;
 3. in tutti i SIC della Regione Campania sono vigenti, tra le altre, le seguenti misure minime di conservazione indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007 riguardanti i beni silvo-pastorali, di seguito elencate:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 4. per le aree ricadenti nel perimetro della Rete Natura 2000, il Regolamento comunale degli usi civici, da adottare dopo la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), deve tener conto delle misure di conservazione generali e sito specifiche e di quelle indicate dai piani di gestione dei SIC;
 5. nel SIC IT8010013 "Matese Casertano" è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade asfaltate;

6. in tutto il territorio del SIC IT8010013 “Matese Casertano”, per i beni silvo- pastorali oggetto del P.G.F., si applicano, tra gli altri, i seguenti obblighi e divieti generali per i diversi habitat, di cui alla tabella allegata (**Allegato A**):
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, 6230, è fatto divieto di accesso con veicolimotorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate svolte per conto dell' Ente Gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dall' Ente Gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (tutti gli habitat di all. A e le specie di allegato B del D.P.R. n. 357/97) (6210, 6210pf, 6220, 6230, *Himantoglossum adriaticum*)
 - è fatto divieto di apertura di piste da sci e impianti di risalita ad eccezione delle piste da sci di fondo (6110, 6210, 6220pf, 6220, 8120, 9210, *Himantoglossum adriaticum*)
 - è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di gestione (8210)
 - nelle stazioni di *Buxbaumia viridis*, è fatto divieto di asportazione e di riduzione della densità di legno marcescente, fatti salvi gli usi civici (*Buxbaumia viridis*)
 - è fatto divieto nelle grotte di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dall' Ente Gestore (8310)
 - è fatto divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica della sponda fluviale e lacustre compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate (3130, 3150, 3260, 6430)
 - è fatto divieto di immissione di salmonidi a scopo alieutico nei siti di presenza di *Austropotamobius pallipes* (*A.italicus*) e in quelli in cui sono in atto progetti di reintroduzione (*Austropotamobius pallipes*)
 - è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente; il soggetto gestore può autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310)
 - è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (Chiroterri) è fatto divieto di raccolta dei tappeti muscinali dalle ceppaie delle stazioni di *Buxbaumia iridis* (*Buxbaumia viridis*)
 - è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro scopo delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc); il divieto vale anche per i rami ancora non sfruttati dal punto di vista turistico all'interno di grotte già utilizzate a questo scopo (Chiroterri)
 - è fatto divieto di realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali dei corsi d'acqua presenti nel sito, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza (Habitat fluviali di all. I e specie ittiche di allegato B del D.P.R. n. 357/97)
 - è fatto divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi lungo i corsi d'acqua (Habitat fluviali di allegato A del D.P.R. n. 357/97)

5.3 – Il Legnatico

1 – Raccolta della legna

- a. L'uso civico del legnatico in generale s'intende esteso a quella parte del territorio demaniale del Comune gravato da usi civici, assegnati alla “categoria di cui alla lettera a)” dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927.
- b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti daintemperie e idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
- c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
- d. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde nonché dei tronchi degli alberi morti, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
- e. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati

dall'Amministrazione.

- f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dalle presenti disposizioni andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o da altro personale appositamente individuato dall'Amministrazione comunale.
- g. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

2 – Deroga nella raccolta della legna

- a. In deroga al precedente punto II-1 l'Amministrazione comunale può autorizzare i cittadini di cui al punto I-4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini del Comune.
- b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente punto l'Amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

3 – Legna da lavoro

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere della Struttura Regionale Territoriale competente in ambito di politiche forestali la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

4 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno

Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e successive Norme Regolamenti.

5 – Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT8010013 “Matese Casertano”

- a. Le misure di conservazione sono:
- negli habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dall'Ente gestore dei diritti collettivi locali (91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340, Chiroterri)
 - è fatto divieto di alterare, distruggere, calpestare, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte (8310)
 - è fatto divieto di qualunque intervento di taglio boschivo nell'habitat 9180 (9180)
 - nell'habitat 91AA, è fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (91AA)
 - negli habitat 91M0, 9210, 9260, 9340, è fatto obbligo di conversione ad altofusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (91M0, 9210, 9260, 9340, Chiroterri)
 - in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata*, *Abies alba* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (9210)
 - nell'habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium* (9210)
 - nell'habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (*forwarder*, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210)

5.4 – III Castagnatico

1 – Titolarità del diritto di raccolta

- a. All'esercizio della raccolta delle castagne nei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla “categoria di cui alla lettera a)” hanno diritto i cittadini così come individuati nel precedente punto 4.
- b. Ogni altra persona diversa da quella di cui alla precedente lettera “a”, che intenda procedere alla raccolta delle castagne deve chiedere all'Amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta ed i quantitativi ammessi.

5.5 – IV Pascolo

1 - Uso civico del pascolo

- a. L'uso civico del pascolo è disciplinato dal Regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 3267/1923, della L. R. n. 11/96 e delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.
- b. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda all'allegato Regolamento del pascolo.

5.6 – V Uso delle acque per abbeverare animali

1 – Titolarità del diritto

- a. All'abbeveraggio del bestiame sul territorio del Comune gravato da diritto di uso civico assegnato alla "categoria di cui alla lettera a)" hanno diritto:

- i cittadini del Comune;
- coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini del Comune, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente punto I-4-lettera b).

2 - Misure di conservazione sito specifiche del SIC IT8010013 "Matese Casertano"

- b. Le misure di conservazione sito specifiche sono:

- è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre (Anfibi)
- è vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietraprevio Valutazione di Incidenza (Anfibi)
- in caso di pulizia di fontanili, obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile (Anfibi)

5.7 – VI Raccolta dei prodotti secondari spontanei

1 - Disposizioni

- a. Il Comune in accordo con le indicazioni contenute nel capitolo n. 104 rubricato "Norme per la raccolta dei prodotti secondari" (redatto ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017), del presente Piano di Gestione Forestale, con apposito regolamento di cui al precedente punto I-4, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali 1/9/1993, n. 33, 25/11/1994, n. 40, 20/6/2006, n. 13, 24/7/2007, n. 8, e del Regolamento regionale n. 3/2017, disciplina sul proprio territorio in uso civico assegnato alla "categoria di cui alla lettera a)" la raccolta dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
- b. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della conservazione della natura.
- c. Per le misure di conservazione generali o sito specifiche si rimanda al capitolo "Norme per la raccolta dei prodotti secondari".

Allegato A: Descrizione degli habitat

Codice Habitat	Tipo di habitat
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
5330	Arbusteti termo-mediterranei e predesertici
6110	Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)
6210pf	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-</i>

	<i>Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)
6220	Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91AA	Boschi orientali di quercia bianca
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di Cerro e Rovere
9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9260	Foreste di <i>Castanea sativa</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>

6 NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI

3.7 - I Generalità

4 - Classificazione dei prodotti secondari

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti:

1	alloro	13	mirtilli (bacche)
2	asparagi selvatici	14	mirto
3	campioni di roccia e fossili.	15	more di rovo
4	cardi	16	muschi
5	corniolo (bacche)	17	origano
6	erica (rami - L. R. 11/96)	18	piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse
7	felci	19	pungitopo
8	fragole	20	rosmarino
9	funghi epigei, commestibili o meno	21	strame (L. R. 11/96);
10	funghi ipogei (tartufi)	22	timo
11	ginepro (galbulo)	23	vischio
12	lamponi	24	vitalbe (cime)

5 - Disciplina della raccolta – autorizzazioni

- Nel territorio demaniale del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana.
- Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.
- La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia e conservazione della natura e delle suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.
- Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui alla precedente lettera "c", sono le seguenti:

alloro	nr. 50 rami	mirto	Kg 1,500
asparagi selvatici	Kg 1,500	more di rovo	Kg 0,500

cardi	Kg 0,500	muschi	Kg 2,000
corniolo (bacche)	Kg 1,500	origano	nr. 50 aste floreali
erica (rami - L. R. 11/96)	nr. 100 rami	pungitopo	nr. 50 rami
fragole	Kg 0,500	rosmarino	nr. 50 rami
funghi epigei, commestibili o meno	Kg 3,000	strame	Art. 134, Reg. reg. n. 3/2017
funghi ipogei (tartufi)	Kg 2,00	timo	Kg 0,200
ginepro (galbulo)	Kg 0,500	vischio	nr. 1 ramo fruttifero
lamponi	Kg 0,500	vitalbe (cime)	Kg 0,500
mirtilli (bacche)	Kg 1,500		

- e. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

6 - Prodotti del sottobosco - Condizioni di raccolta – Divieti

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi).
- c. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- d. È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
- e. Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
- f. Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nelle presenti indicazioni.
- g. Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad attività di controllo territoriale.

3.8 - II Funghi epigei

3 - Funghi - Condizioni di raccolta – Obblighi e divieti

- a. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24 luglio 2007, n. 8.
- b. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a quelle stabilite dall'articolo 6 della L. R. n. 8/2007 (3 chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 chilogrammi per i cercatori professionali).
- c. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale (fermobioologico).
- d. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta 3 chilogrammi per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione;
- e. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
- f. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;

- g. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
- strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
 - raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
 - raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;
 - calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cortice erbosa del terreno;
- h. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.
- i. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina cui la L. R. n. 8/2007.

4 - Segnaletica

Il Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree.

5 - Autorizzazioni speciali

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, articolo 4, comma 12, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici.

3.9 - III Funghi ipogei (tartufi)

1 - Disciplina di riferimento

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20 maggio 2006, n. 13, e ss.mm.ii., al Regolamento regionale di attuazione del 24 luglio 2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni.

2 - Accorgimenti

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

3 - Modalità di ricerca e raccolta

- a. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
- b. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.
- c. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto.
- d. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.
- e. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della L. R. n. 13/2006 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. R. 27 giugno 2011, n. 9.

4 - Calendario e orario di raccolta

- a. Il calendario di raccolta dei tartufi¹⁴, di cui all'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 13/2006, è il seguente:
- *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Iripino): dal 1° settembre al 15 aprile;
 - *Tuber magnatum* Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
 - *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - *Tuber melanosporum* Vitt. (Tartufo nero pregiato o Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
 - *Tuber macrosporum* Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - *Tuber brumale* Vitt. (Tartufo nero d'inverno o Trifola nera): dal 1° gennaio al 15 marzo;

- *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.
- b. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

5 - Obblighi

- a. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere subito riempite con la stessa terra rimossa.
- b. Possesto, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6 - Divieti

- a. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.
- b. Sono in ogni caso vietati:
 - la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dal precedente articolo 10;
 - la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di cui al precedente articolo 9;
 - la lavorazione andante (zappatura) delle tartufoaie;
 - la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 11;
 - la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
 - l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
 - il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine del periodo di raccolta;
 - la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della Legge n.752/85 ess.mm.ii.;
 - la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati.

3.10 - IV Origano

1 - Raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

2 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

3 - Limite di raccolta

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

4 - Periodo di raccolta

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la pianta è in uno stato maturo.

5 - Divieti

- a. È vietato:
 - estirpare l'origano dall'apparato radicale;
 - la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
 - danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - il commercio dell'origano;
 - al fine della conservazione e della propagazione della specie, a raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in altofusto, semine).
- b. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione.

6 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale.

3.11 - V Asparagi

1 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio

agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

- b. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

2 - Limite di raccolta

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni.

3 - Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a 0,75 Chilogrammi al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

4 - Inizio periodo di raccolta

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile.

5 - Modalità di raccolta

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi idonei.

6 - Divieti

È vietato:

- a. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
- b. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
- c. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre;
- d. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- e. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- f. il commercio degli asparagi;
- g. per la conservazione e la propagazione della specie, raccogliere gli asparagi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);
- h. raccogliere gli asparagi nelle aree percorse dal fuoco per un anno.

7 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

3.12 - VI Fragole

1 - Accorgimenti per la conservazione della specie

- a. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- b. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

2 - Limiti di raccolta

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

3 - Giorni di raccolta

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non superiore a 3 chilogrammi al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

4 - Inizio periodo di raccolta

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

5 - Modalità di raccolta

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

6 - Divieti

È vietato:

- a. estirpare ed asportare le piantine;
- b. danneggiare o distruggere le piantine;
- c. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
- d. il commercio delle fragole;
- e. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
- f. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta delle fragole nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

7 - Deroghe

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni

di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

7 SANZIONI

4.1 – Vigilanza

1. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei vigili urbani del comune di Piedimonte Matese, al personale designato alla vigilanza dall'amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali, agli agenti di polizia nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e dell'ambiente.

2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'amministrazione comunale – servizio di tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

4.2 – Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a. la violazione delle norme di cui all'art. 9, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;

2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

4.3 – Proventi delle sanzioni

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale - servizio di tesoreria ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. 11/81.

8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

5.1 – Modifiche

Rinvio dinamico

5.2– Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento oltre il recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegra sulla scorta del Capo IV del R.D. n. 332 del 1928.

5.3 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.